



Vermeer, *Il Geografo* - 1668

**GEOARBOR STUDIO  
PROFESSIONALE**

**Dr. Geol. Carlo D. Leoni**

Iscrizione N° 776 all'Albo  
dell'Ordine dei Geologi  
della Regione Lombardia  
C.F. LNECLD59T23F205Z  
Partita IVA 06708220964

- ✚ *Geologia*
- ✚ *Geotecnica*
- ✚ *Idrogeologia*
- ✚ *Indagini ambientali*
- ✚ *Pianificazione territoriale*
- ✚ *Cave, discariche*
- ✚ *Ripristini ambientali*
- ✚ *Indagini geognostiche*
- ✚ *Ingegneria naturalistica*
- ✚ *Pozzi*
- ✚ *Rilievi topografici*
- ✚ *Rilievi GPS*
- ✚ *Laboratorio geotecnico*
- ✚ *Studi Idroelettrici*

**Rif. L2989**

Comune di  
**Liscate**

(Città Metropolitana di Milano)

## **Documento di Polizia Idraulica** **Norme di Polizia Idraulica**

**(in attuazione della d.g.r. n. XII/1615 del 18 dicembre 2023)**



**Committente: Comune di Liscate**

Vaprio D'Adda, 14/06/2024

Dott. Geol. Carlo Leoni



## INDICE

<b>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI</b>	<b>2</b>
<b>TITOLO II - CONCESSIONE DEMANIALE</b>	<b>18</b>
<b>TITOLO III - PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI</b>	<b>27</b>
<b>TITOLO IV - SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI</b>	<b>38</b>
<b>TITOLO V - NORMATIVA ANTIMAFIA</b>	<b>39</b>
<b>TITOLO VI - RICHIESTE DI RIMBORSO CANONI PER CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA</b>	<b>44</b>
<b>CONCLUSIONI</b>	<b>45</b>

## Allegati

- Allegato D (CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE) della d.g.r. n. 5714 del 15 dicembre 2021 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica"

<i>Rif. Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### 1. PREMESSA

Il presente documento "Norme di Polizia Idraulica" fornisce i criteri e gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività di polizia idraulica oltre che per la definizione dei canoni, da applicare sul reticolo idrico principale (RIP), sul reticolo idrico di competenza del consorzio di bonifica (RIB), sul reticolo idrico minore (RIM) e sul reticolo idrico privato.

La legge regionale n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, prevede che Regione Lombardia eserciti le funzioni di Polizia Idraulica sul reticolo idrico principale (art. 3, comma 108), mentre delega ai comuni le funzioni di Polizia Idraulica, nonché la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul reticolo idrico minore (art. 3, comma 114).

Nei capitoli successivi vengono definiti:

- i principi generali che stanno alla base dell'attività di polizia idraulica;
- le tipologie di opere soggette al rilascio di concessione di polizia idraulica o di nulla-osta idraulico;
- le procedure per il rilascio delle concessioni/nulla osta idraulici.

Riferimento per la realizzazione delle "Norme di Polizia Idraulica" sono stati l'allegato D "Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale" e l'allegato E "Linee guida di polizia idraulica" della d.g.r. n. XII / 1615 del 18 dicembre 2023 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica", aggiornamento della d.g.r. n. 5714 del 15 dicembre 2021.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e le misure del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)

### 2. DEFINIZIONI

Al fine di meglio chiarire il significato dei termini tecnici riportati nelle successive pagine vengono di seguito presentate le definizioni di cui al Titolo I, art. 2 dell'Allegato E "Linee guida di polizia idraulica" alla d.g.r. n. XII / 1615 del 18 dicembre 2023, aggiornamento della d.g.r. 5714 del 15 dicembre 2021.

Pag. 2

#### **Norme di Polizia Idraulica – Comune di Liscate (MI)**

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

**Demanio idrico:** ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...».

Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

**Alveo di un corso d'acqua:** porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la

Pag. 3

**Norme di Polizia Idraulica – Comune di Liscate (MI)**

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

**Polizia idraulica:** attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

**Concessione demaniale:** è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/ e del R.R. 3/2010 interessa i soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario. Si distinguono due tipologie di concessioni:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F.
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.

**Nulla-osta idraulico:** è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m (se non ridelimitate ai sensi dell'art. 96 comma f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

**Norme di Polizia Idraulica – Comune di Liscate (MI)**

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non è soggetto al pagamento di canone demaniale.

**Autorizzazione provvisoria:** è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

**Parere di compatibilità idraulica:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- le fasce fluviali A e B e le aree Ee e Eb del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica alta e media) del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), esclusivamente sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del PAI.

Resta di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai sensi della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale della stessa Autorità di Bacino, l'espressione del parere di compatibilità idraulica per gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Nel caso di realizzazione di nuove opere, rientranti nelle categorie sopraelencate, realizzate in fascia A o B, e per fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio nei tratti non fasciati, l'Autorità Idraulica, che esprime il parere di compatibilità idraulica, deve darne comunque notizia all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai fini dell'aggiornamento del catasto delle opere in fascia.

**Norme di Polizia Idraulica – Comune di Liscate (MI)**

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

Sono comunque da sottoporre al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, e negli allegati A e B alla l.r. 5/2010".

Il parere di compatibilità idraulica, in quanto tale, non dà alcun titolo ad eseguire opere ma costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale.

### 3. DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

Sulla tavola 2 del Documento di Polizia Idraulica del Comune di Liscate vengono riportate le fasce di rispetto dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale.

Il presente studio prevede l'attribuzione a tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale di fasce di rispetto aventi dimensioni e restrizioni differenti, che sono state recepite e cartografate seguendo le prescrizioni contenute nel Regio Decreto del 25 luglio 1904, n° 523 – "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed in particolare gli art.57-58 del Capo IV (Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche) e gli art.93-96 del Capo VII (Polizia delle acque pubbliche), di seguito esplicitati:

- Art. 57 (Capo IV) → I progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possano direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, quantunque di interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto. I progetti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, quando si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d'acqua; quando si tratti di costruire nuovi argini; e infine quando concorrano nella spesa lo Stato o le provincie.

- Art. 58 (Capo IV) → Sono eccettuati i provvedimenti temporanei di urgenza, per i quali si procederà in conformità di speciali disposizioni regolamentari a questi casi relative. Sono eccettuate altresì le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo. Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dal prefetto, con riserva alle parti, che si credessero lese dalla esecuzione di tali opere, di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni.

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

- Art. 93 (Capo VII) → Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

1) Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati.

2) Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

- Art. 96 (Capo VII) → Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

f) le piantagioni di alberi e siepi, le edificazioni, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di **4 metri per le piantagioni e smovimento del terreno e di 10 metri per le edificazioni e per gli scavi.**

Si specifica che dal punto di vista cartografico, per non sovraccaricare eccessivamente la visualizzazione, sono state digitalizzate solamente le fasce di rispetto più esterne, sottintendendo la presenza delle fasce di rispetto più interne per tutti i tratti interessati.

In base alle suddette disposizioni, le fasce di rispetto sono state cartografate per mezzo del seguente schema:

- per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale (**RIP**), nella fattispecie il Torrente Molgora, l'apposizione delle fasce di rispetto è stata effettuata su tutto il tratto passante per il territorio comunale applicando 1 buffer della misura di **metri 10**, a partire dal tematismo "area sponde", come previsto dalla normativa;

- per quanto riguarda i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico di competenza del consorzio di bonifica (**RIB**) le fasce di rispetto sono state apposte applicando 1 buffer della

Pag. 7

**Norme di Polizia Idraulica – Comune di Liscate (MI)**

Rif.Geo. L2989		Referente: Jacopo Masoch
Data elaborato: Febbraio 2024	Rev1: Maggio 2024	Rev2: Giugno 2024
GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

misura di **metri 5**, considerando la mezzeria dell'alveo tracciato in carta come punto di inizio della fascia di rispetto;

- per quanto riguarda i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore (**RIM**), di competenza comunale, le fasce di rispetto sono state apposte applicando 2 buffer, uno della misura di **metri 4** per i tratti tombinati, secondo le disposizioni comunali impartite, e uno di **metri 10** per i tratti non tombinati, considerando, in assenza della sponda, come punto di partenza della fascia di rispetto la mezzeria dell'alveo tracciato in carta.

- per quanto riguarda i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico privato, secondo le disposizioni comunali impartite e trattandosi di corsi d'acqua di scarsa entità, non è stata apposta alcuna fascia di rispetto.

In assenza di argini o sponde sono state valutate le caratteristiche morfologiche dell'alveo, identificando **dal punto di vista cartografico** come punto di partenza della fascia di rispetto la mezzeria del corso d'acqua.

**Tuttavia, si ritiene opportuno sottolineare che l'effettiva misura delle fasce dovrà essere fatta per ogni singolo intervento di trasformazione del demanio idrico e/o del suolo in fregio ai corpi idrici, sulla base di un rilievo topografico di dettaglio a partire dal piede esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa (ciglio superiore dell'alveo).**

Vige inoltre il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia.

Si rammenta, infine, come stabilito dall'art. 19 della L.R. 4/2016 e nelle "Linee Guida allegato E - d.g.r. n. 1615 del 18 dicembre 2023" che resta a carico dei proprietari e dei possessori frontisti l'obbligo di manutenzione.

#### **4. NORME GENERALI A TUTELA DEI CORSI D'ACQUA**

Tali norme vengono individuate al fine di preservare la funzionalità idraulica dell'intero sistema idrografico del territorio comunale, pertanto in corrispondenza dell'alveo di tutti i corsi d'acqua appartenenti ai reticoli principale, consortile e comunale presenti all'interno del territorio di Liscate è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;

Rif.Geo. L2989		Referente: Jacopo Masoch
Data elaborato: Febbraio 2024	Rev1: Maggio 2024	Rev2: Giugno 2024
GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

- dovranno comunque essere vietate le piantagioni e lo smovimento del terreno in una fascia non inferiore a 4 metri dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine;
- dovranno comunque essere vietate le edificazioni e gli scavi in una fascia non inferiore a 10 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine. Per quanto riguarda i tratti tombinati dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore (RIM), secondo le disposizioni comunali, tale limite è ridotto a 4 m.
- dovranno essere in ogni caso rispettati i limiti ed i vincoli edificatori stabiliti nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.d.A.) del PAI per i territori ricadenti nelle fasce fluviali (art. da 28 a 39) e nelle aree soggette a esondazione a carattere torrentizio e di conoide (art. 9);
- vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia;

Per quanto riguarda l'installazione di serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della legge regionale n. 12/2005) all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, occorre attenersi a quanto previsto dalla d.g.r. 25 settembre 2017 n. X/7117 (Allegato A, paragrafo 5- distanze di rispetto).

## 5. REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA RETICOLO IDRICO

Come previsto dall'art. 93, r.d. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

### Attività vietate

Ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alteri il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le edificazioni, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le edificazioni e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato del 1° giugno 1988 e Cassazione del 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa. Le distanze specificate dal R.D. n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale, con riferimento a quanto specificato nella L.R. 15 marzo 2016, n. 4.

A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di polizia idraulica elaborato dai comuni (v. Allegato D), hanno effetto solo se tale documento viene recepito all'interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia (U.T.R.).

Per quanto riguarda le opere, occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. n. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2016.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del D.Lgs 152/06 stabilisce che *"Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti"*.

Rif.Geo. L2989		Referente: Jacopo Masoch
Data elaborato: Febbraio 2024	Rev1: Maggio 2024	Rev2: Giugno 2024
GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

### **Attività soggette a concessione**

Ai sensi degli artt. 97 e 98 del R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte ad un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti.

Restano, inoltre, soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relative ai seguenti ambiti:

- aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (art. da 28 a 39);
- aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI);
- aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, art. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI);

Le N.d.A. del PAI si applicano anche alle aree perimetrate nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

#### **Attività soggette a nulla osta idraulico**

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

#### **Disposizioni in merito ai proprietari frontisti**

Ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del R.D. sono consentite "Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi".

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. Per la realizzazione di tali interventi deve essere comunque richiesta l'autorizzazione all'Autorità Idraulica competente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Ai frontisti stessi, come stabilito anche dall'art. 19 della L.R. 4/2016, spetta l'obbligo di manutenzione e qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

### **Interventi ammissibili con procedura di urgenza**

È consentito effettuare, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, tutte le attività che rivestono carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque successivamente richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione,

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

### **Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica**

Nel presente capitolo, per completezza, si riporta quanto pubblicato nell'art. 11 della L.R. n. 4 del 15 marzo 2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua", pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 11, Supplementi, del 18 marzo 2016.

**1.** Al fine di ridurre il rischio idrogeologico ed idraulico e di permettere l'accesso, per una efficace manutenzione, alle sponde e all'alveo dei corsi d'acqua, la Regione disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, l'uso del territorio compreso nelle fasce di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904, secondo quanto previsto dal presente articolo.

**2.** Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, in assenza di titolo legittimante l'opera e con verifica di compatibilità idraulica negativa, effettuata secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po, ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione. Per l'applicazione di quanto previsto al primo periodo, i comuni possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

**3.** Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante ma permanga una verifica idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche

Pag. 15

### **Norme di Polizia Idraulica – Comune di Liscate (MI)**

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato.

**4.** Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione sia sprovvista di titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia.

**5.** Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

**6.** Il parere obbligatorio e vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità è rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, sulla base della verifica idraulica di compatibilità, redatta secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 1, della l.r. 12/2005, asseverata e sottoscritta da professionista abilitato con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in conformità al modello predisposto dalla Giunta regionale.

<i>Rif. Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

## 6. PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)

Il coordinamento fra il PGRA ed il PAI è attuato tramite il Progetto di variante al PAI ed in particolare l'integrazione delle NdA del PAI mediante l'introduzione del Titolo V di cui l'art. 58 definisce i riferimenti normativi associati alle nuove aree allagabili individuate nel PGRA.

In particolare ai corsi d'acqua appartenenti all'ambito territoriale del Reticolo Principale di pianura e di fondovalle (RP) si applicano:

1. nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3) le limitazioni e le prescrizioni previste per la Fascia A del PAI, vale a dire le norme contenute nei seguenti articoli delle NdA del PAI:

- art. 29 – Fascia di deflusso della piena (Fascia A);
- art. 32– Demanio fluviale e pertinenze idrauliche demaniali;
- art 38 – Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- art. 38 bis – Impianti di trattamento delle acque reflue, gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile;
- art.39 – Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica;
- art 41 – Compatibilità delle attività estrattive.

2. nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2) le limitazioni e le prescrizioni previste per la Fascia B del PAI, vale a dire le norme contenute nei seguenti articoli delle NdA del PAI:

- art. 30 – Fascia di esondazione (Fascia B);
- art. 32– Demanio fluviale e pertinenze idrauliche demaniali
- art. 38 – Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- art 38 bis – Impianti di trattamento delle acque reflue, gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile;
- art 39 - Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica;
- art 41 – Compatibilità delle attività estrattive.

3. nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1) le disposizioni previste per la Fascia C del PAI, vale a dire le norme contenute nel seguente articolo delle NdA del PAI:

- art. 31 – Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), nel quale in particolare al comma 4 si stabilisce che "competete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C".

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

## TITOLO II CONCESSIONE DEMANIALE

In relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del R.D.L. n. 1338/36 e ss.mm.ii. e della L. 37/94 e ss.mm.ii. In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene. Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

### 1. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente. La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale. Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque. Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (v. Allegato F).

Il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

## **2. CESSIONE/SUBCONCESSIONE, SUBINGRESSO MORTIS CAUSA, MODIFICA, RINNOVO, RINUNCIA, DECADENZA E REVOCA**

La concessione del bene demaniale ai sensi del r.d. n. 523/1904 e del r.r. n. 3/2010 "interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali".

Il profilo della concessione di polizia idraulica assolve, quindi, alla seguente prescrizione "Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, senza il permesso amministrativa" (art. 93 del r.d. n. 523/1904).

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

Quindi, la concessione del bene demaniale viene rilasciata al richiedente in ragione dell'occupazione di un bene demaniale per uno specifico utilizzo del medesimo.

Il concessionario permane nella titolarità di tale concessione per il tempo stabilito nella concessione medesima o sino a quando non si verifichi un'ipotesi di cessione/subconcessione, ovvero qualora venga presentata all'Autorità competente, da parte di un nuovo richiedente (attraverso le modalità descritte nel paragrafo successivo), formale istanza di subentro nella concessione demaniale, oppure si verifichino le ulteriori seguenti ipotesi: subingresso mortis causa, espressa modifica, espressa rinuncia (che inibisce un eventuale subentro), decadenza o revoca.

Ne consegue che il **concessionario permane detentore a pieno titolo della concessione di utilizzo del bene demaniale sino a quando non si sia verificata una delle suddette ipotesi ed in capo al medesimo permangono tutti gli obblighi assunti con l'atto di concessione.**

Il diverso utilizzo dell'area, la mancata comunicazione della cessazione di tale utilizzo configurano, poi, una violazione degli obblighi del concessionario, rientrando nella fattispecie delle cause di decadenza dalla concessione in quanto *"inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione"*, da rilevarsi a cura dell'Autorità idraulica competente (amministrazione concedente).

Il diverso utilizzo dell'area e, pertanto, anche la mancata comunicazione della cessazione di tale utilizzo, possono configurare, altresì, ipotesi di **revoca della concessione** *"nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario)"*.

## 2.1 Subingresso, subconcessione

Il subingresso nella concessione demaniale determina la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'ambito del medesimo rapporto, senza che mutino le relative condizioni e scadenze.

Come indicato nell'art. 46 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, Codice della Navigazione, "quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente", ovvero per il subentro nella concessione di un bene demaniale occorre un espresso e specifico provvedimento autorizzatorio dell'amministrazione concedente.

Rif.Geo. L2989		Referente: Jacopo Masoch
Data elaborato: Febbraio 2024	Rev1: Maggio 2024	Rev2: Giugno 2024
GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

La ratio del citato art. 46 risiede nell'esigenza di verificare che il subentro rispetti le condizioni di legittimità poste nell'atto concessorio. Si tratta di un controllo pubblico che esula, pertanto, dal merito degli accordi stipulati fra le parti. In via generale, difatti, il rilascio della concessione deve sempre essere subordinato alla verifica della sussistenza del pubblico interesse o, quantomeno, di un'apprezzabile utilità collettiva. L'attività concessoria di beni demaniali non può mai risolversi in una mera disponibilità individuale del bene pubblico, ma deve essere sempre connotata da un preciso titolo giustificativo che la renda meritevole di sottrarre il bene stesso al libero uso della collettività.

Ne discende, quindi, che nessun atto amministrativo, diverso dalla espressa autorizzazione al subentro rilasciata dalla autorità competente, è da considerarsi in grado di sostituire la suddetta autorizzazione. Pertanto, è necessario prestare molta attenzione qualora pervenga all'Autorità competente una comunicazione tardiva del subingresso. In tal caso, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che le comunicazioni ex post del subingresso non possono considerarsi equipollenti all'autorizzazione alla cessione a terzi della concessione rilasciata preventivamente, in quanto il rilascio preventivo dell'autorizzazione costituisce condizione di validità ed efficacia della stessa.

### **2.1.1 Modalità operative per il subentro nella titolarità della concessione**

La concessione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al presente punto 2.1.1.

È ammesso il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:

- a) morte del concessionario (Subingresso mortis causa, di cui al paragrafo 2.3.);
- b) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa l'area/opera interferente;
- c) trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, qualora la concessione demaniale abbia come oggetto l'uso e l'occupazione strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

Salvo il caso di cui alla lettera a), in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro a seguito dell'evento che ne è causa, di cui ai sopracitati punti b) e c).

Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del concessionario a cui subentra.

Rif.Geo. L2989		Referente: Jacopo Masoch
Data elaborato: Febbraio 2024	Rev1: Maggio 2024	Rev2: Giugno 2024
GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

**Il concessionario rimane obbligato con l'amministrazione concedente fino al rilascio del provvedimento di concessione nei confronti del subentrante.**

L'amministrazione concedente autorizza il subentro dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi del concessionario, nonché la corretta corresponsione del canone demaniale fino alla data di presentazione della relativa richiesta.

**Obblighi del titolare della concessione:**

- a) è fatto obbligo al titolare della concessione demaniale di comunicare alla Autorità idraulica competente ogni modifica nell'utilizzo del bene demaniale, **sino a tale comunicazione ed al perfezionamento del provvedimento di concessione nei confronti del subentrante egli rimane titolare della suddetta concessione e soggiace agli obblighi derivanti, ivi compreso il pagamento dei relativi canoni.**
- b) Qualora l'Autorità idraulica competente, nell'ambito dei propri poteri di controllo e verifica, abbia agito con un provvedimento espresso di **revoca** della concessione o dichiarato esplicitamente la **decadenza** del soggetto dalla medesima concessione, i canoni di polizia idraulica sono dovuti dal titolare della concessione sino all'atto di decadenza o di revoca ed il medesimo è, altresì, tenuto alla eventuale rimessa in pristino dell'area.

**Obblighi del nuovo soggetto che utilizza il bene demaniale:**

- a) Qualora il soggetto, che avrebbe dovuto subentrare nella concessione demaniale, non avesse presentato (congiuntamente al titolare della concessione) la relativa istanza all'Autorità idraulica competente, ai sensi dell'art. 46 del Codice della navigazione, e del punto 2.2.1 del Titolo II delle presenti Linee Guida di polizia idraulica, nonché dell'atto di concessione come sopra descritti, questi **non si configura come un occupante sine titolo del bene demaniale sino a quando la titolarità della concessione permanga in capo al cosiddetto vecchio concessionario. Sarà quest'ultimo, eventualmente, a rivalersi sul nuovo soggetto che non ha presentato regolare istanza di subentro all'Autorità idraulica competente.**
- b) Nel caso in cui, invece, l'Autorità idraulica competente avesse dichiarato espressa **decadenza o revoca** della concessione demaniale rilasciata al cosiddetto vecchio concessionario, secondo i criteri sopra riferiti, il soggetto che occupi l'area demaniale

Pag. 22

**Norme di Polizia Idraulica – Comune di Liscate (MI)**

Rif.Geo. L2989		Referente: Jacopo Masoch
Data elaborato: Febbraio 2024	Rev1: Maggio 2024	Rev2: Giugno 2024
GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

ma non abbia presentato nuova richiesta di rilascio di concessione demaniale si configura quale **un occupante *sine titulo del bene demaniale***, ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. n. 4/2016.

### 2.3 Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione). Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario. Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare, nei confronti degli stessi, richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi. Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa sine titulo l'area demaniale. È fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

### 2.4 Modifica

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

### 2.5 Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

### 2.6 Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

## 2.7 Decadenza

La concessione decade in caso di:

- modificazioni delle opere/interventi da parte del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione L.R. sino all'effettivo abbandono dell'area.

## 2.8 Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La concessione può altresì essere revocata nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione di quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

inadempienza o ritardo, previa diffida. Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

### 3. Durata delle concessioni

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico.

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a quello previsto al primo capoverso.

### 4. Scarichi in corpi idrici

Il r.r. 7/2017, modificato dal r.r. 8/2019, recante criteri e metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrogeologica, ai sensi dell'art. 58 bis della l.r. 12/2005, all'art. 5, comma 3 invita a smaltire il volume invasato dalle opere di laminazione, qualora siano impossibili il riuso o la dispersione nel suolo o negli strati superficiali, in corpo idrico superficiale, secondo i limiti di portata di cui all'articolo 8 del medesimo regolamento. Per le aree A, ad alta criticità idraulica, elencate nell'allegato C, come il comune di Bellinzago Lombardo, il suddetto limite è pari a 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile (art. 8).

### 5. Ponti pubblici e privati

Fermo restando la normativa sovraordinata e di settore, si riportano alcune specifiche relative alle verifiche e ai relativi pareri di compatibilità, da rilasciare nell'ambito delle procedure di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale, delle infrastrutture (ponti).

#### NUOVE REALIZZAZIONI

Per le nuove realizzazioni il parere di compatibilità idraulica deve valutare il manufatto in osservanza alle NTC 2018, capitolo 5 "Ponti", paragrafo 5.1.2.3 "Compatibilità idraulica" e alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto idrogeologico (PAI) – "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle

<i>Rif. Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

fasce A e B”, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell’Autorità di Bacino n. 2 dell’11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006).

Le prescrizioni valgono per ponti di nuova realizzazione che devono essere adeguati e compatibili, mentre quelli esistenti vanno valutati caso per caso.

#### RINNOVI E REGOLARIZZAZIONI

Per le istanze di rinnovo delle concessioni e di regolarizzazioni delle infrastrutture esistenti delle tombature e dei ponti, dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto (adeguato, compatibile ma non adeguato o non compatibile) rispetto al regime idraulico del corso d’acqua in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 dell’11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006”.

Nel caso in cui l’esito della verifica di compatibilità idraulica non rispetti i requisiti di cui al 3.3.1 della sopracitata direttiva e il manufatto risulti pertanto “non adeguato e non compatibile”, la concessione potrà comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio transitorio dell’opera, così come previsto al punto 3.3.2 della “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” – Allegato 4 delle “Norme di Attuazione – Direttive di Piano” del P.A.I.. La relazione di compatibilità idraulica dovrà altresì individuare gli interventi e le azioni necessarie per l’adeguamento del manufatto, previste dalla norma.

#### PROGETTO DI ADEGUAMENTO

In sede di rinnovo di concessioni o in fase di regolarizzazione di manufatti non adeguati e inclusi nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del P.A.I. e/o P2 e P3 del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (P.G.R.A.), dovrà essere predisposto il progetto di adeguamento, di cui al punto 3.3.3. della “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”, che costituisce l’allegato 4 delle “Norme d’Attuazione – Direttive di Piano” del P.A.I., tenendo anche in considerazione la presenza della vincolistica presente sull’area (es. vincoli storico-monumentali, ambientali, morfologici, urbanistici, viabilistici, sito specifici ecc.), le opere previste dalla pianificazione di bacino e gli impatti sulle condizioni idrauliche all’intorno.

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d’Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

**TITOLO III  
PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

**1. Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico**

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della legge 241/90 e ss.mm e ii. e della L.R. 1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

**A) PROCEDURA RELATIVA AD UNA PRATICA NUOVA**

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici di Regione Lombardia e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica coinvolte nel procedimento. Le domande, per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti al reticolo principale, da inoltrare a Regione Lombardia, possono essere presentate solo in modalità on-line tramite l'applicativo dedicato S.I.P.I.U.I. (Sistema Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche) all'indirizzo [www.tributi.regione.lombardia.it](http://www.tributi.regione.lombardia.it)

Sullo stesso portale, accedendo all'area personale, si trova la procedura per l'accreditamento. L'accesso potrà effettuarsi tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale e con CNS/CRS Carta Nazionale/Regionale dei Servizi e lettore di smartcard (modalità disponibile solo per i soggetti residenti in Lombardia). La procedura consente di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo da parte dei privati e accetta l'attestazione di firma dell'istanza effettuata tramite la CRS o altro dispositivo di firma digitale.

Gli enti pubblici non sono tenuti al pagamento della marca da bollo, così come disposto nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di Bollo", art. 16 allegato B "Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempre che vengano tra loro scambiati".

Ai sensi del disposto dell'articolo 27-bis della tabella, allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 sono, inoltre, esenti dall'imposta di bollo gli "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI".

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

**Redazione della Relazione di istruttoria:**

1. All'arrivo di un'istanza di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 viene assegnato un codice identificativo nell'archivio informatico SIPIUI.
2. Il funzionario "istruttore" della pratica:
  - 2.1 provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 8, legge 241/90 e ss.mm.ii.; nella comunicazione devono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti;
  - 2.2 procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone);
  - 2.3 se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;
  - 2.4 nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
  - 2.5 se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino, l'istruttore procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006);
  - 2.6 qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo minimo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere una succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, nonché tutte le informazioni atte a consentire ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;

2.7 verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale;

2.8 se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale, il funzionario "istruttore":

2.8.1 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;

2.8.2 verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio della concessione o del provvedimento di nulla-osta idraulico;

2.8.3 redige la relazione di istruttoria contenente:

2.8.3.1 accertamenti locali;

2.8.3.2 consistenza delle opere;

2.8.3.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;

- nulla-osta idraulico;

2.8.3.4 richiamo dei pareri: Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;

2.8.3.5 accertamenti antimafia;

2.8.3.6 parere conclusivo;

2.8.4 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.8.5 se l'intervento è ammissibile:

2.8.5.1 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

2.8.5.2 se trattasi di concessione, con o senza occupazione fisica di area demaniale, dovrà essere predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al punto 3.1.

**2.9 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO, il funzionario "istruttore":**

2.9.1 richiede ad AIPO il parere idraulico relativo, trasmettendo la documentazione: il parere idraulico rilasciato da AIPO deve contenere tutti gli elementi utili, propedeutici al rilascio della concessione/nulla-osta da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale (dal punto di vista idraulico, eventuale relazione di sopralluogo, informazioni in merito all'occupazione fisica dell'area demaniale ecc...);

2.9.2 redige la relazione di istruttoria contenente:

2.9.2.1 accertamenti locali;

2.9.2.2 consistenza delle opere;

2.9.2.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;

- nulla-osta idraulico;

2.9.2.4 richiamo dei pareri: Ambientale / AIPO / Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia;

2.9.2.5 accertamenti antimafia;

2.9.2.6 parere conclusivo;

2.9.3 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.9.4 se l'intervento è ammissibile:

2.9.4.1 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

2.9.4.2 se trattasi di concessione, con o senza occupazione fisica di area demaniale, dovrà essere predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al punto 3.1.

**3.1 Adozione del decreto con sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente in formato digitale**

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

- 3.1.1 Il funzionario "istruttore", verificato il corretto versamento degli importi dovuti dal richiedente (canone, eventuali arretrati, bolli per la registrazione degli atti, ecc...) predispone lo "schema di disciplinare di concessione" utilizzando quale riferimento l'Allegato G alla presente deliberazione e inserendo, in base alla tipologia di opera, le eventuali prescrizioni (le quali dovranno riguardare unicamente la gestione del bene in concessione e non eventuali modifiche progettuali);
- 3.1.2 Il funzionario "istruttore" predispone, quindi, il decreto di concessione con cui si approva lo schema di disciplinare di cui al precedente punto 3.1.1.  
 Nel decreto di concessione dovrà essere specificato sia che la concessione demaniale, oggetto del disciplinare, deve essere sottoscritta dal concessionario entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del disciplinare, di cui al successivo punto 3.1.3, sia che la concessione demaniale diviene efficace dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti, di cui al successivo punto 3.1.5.;  
 Il decreto di concessione viene sottoscritto digitalmente dal dirigente e rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento concessorio.
- 3.1.3 Regione Lombardia (UTR) trasmette, via pec, il disciplinare di concessione, approvato con decreto di cui al precedente punto 3.1.2, al concessionario per la sottoscrizione in forma digitale, comunicandogli contestualmente che il medesimo disciplinare dovrà essere sottoscritto entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il decreto di concessione decade;
- 3.1.4 il concessionario firma digitalmente il disciplinare e lo trasmette (via pec) a Regione Lombardia (UTR). Qualora l'utente fosse impossibilitato alla sottoscrizione in forma digitale del disciplinare, potrà firmare lo stesso in forma cartacea, dandone tempestivo avviso a Regione Lombardia (UTR) con cui concorderà la data di sottoscrizione del disciplinare presso gli uffici di Regione Lombardia, alla presenza dei funzionari competenti e nel rispetto del termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto 3.1.3.;
- 3.1.5 Il dirigente UTR sottoscrive con firma digitale il disciplinare: **da questa data decorre la validità della concessione.**

## B) REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Le concessioni per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale sono soggette alla registrazione, sulla base di quanto definito dal D.P.R. 26/4/1986, n.131, che distingue i seguenti casi:

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

- “registrazione in termine fisso”, cui sono soggetti gli atti indicati nella Parte I della Tariffa allegata allo stesso T.U.;
- “registrazione in caso d’uso”, cui sono soggetti gli atti indicati nella Parte II della Tariffa anch’essa allegata al T.U.

L’importo di registrazione è calcolato applicando un’aliquota del 2% dell’importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione

In base alla sopracitata normativa e facendo riferimento altresì agli art. art.2699 e art.2703 del Codice Civile, le concessioni sui beni demaniali sono quindi soggette a registrazione attraverso le seguenti modalità:

- in termine fisso ex art.5 Tariffa, Parte I, di tutti gli atti di concessione quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è pari o superiore a Euro 10.000,00;
- solo in caso d’uso degli atti di concessione su beni demaniali (e relative cessioni e surrogazioni) con aliquota 2%, quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è inferiore a Euro 10.000,00;

L’UTR competente, entro 20 giorni dalla firma del disciplinare da parte del dirigente UTR, invia all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, tramite pec, la documentazione in formato digitale necessaria per la registrazione (disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente da entrambe le parti e relativi allegati tecnici, copia dell’avvenuto versamento dell’imposta di registro e delle marche da bollo necessarie per la registrazione, modello 69, certificato di firma digitale). L’Agenzia procede alla registrazione e al successivo invio alla Regione, tramite pec, dell’attestazione dell’avvenuta registrazione, unitamente ad una copia del disciplinare registrato; a registrazione avvenuta, l’UTR procede a inviare una copia dell’atto registrato all’utente.

Solo in caso residuale è consentita la registrazione del disciplinare di concessione in formato cartaceo.

### **C) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI MODIFICA O RINNOVO PRATICA**

1. In seguito alla presentazione, da parte di un utente, di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene:

1.1. recuperato il codice presente nell’applicativo SIPIUI, associato alla pratica oggetto di aggiornamento;

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d’Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

1.2. l'iter è il medesimo di quello descritto per una pratica nuova, previa verifica da parte del funzionario competente del permanere delle condizioni di concedibilità.

**D) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI RINUNCIA**

1. In seguito alla presentazione di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene recuperato in SIPIUI il codice associato alla pratica, quindi:

2. il funzionario "istruttore" della pratica procede alla verifica se la pratica riguarda un corso d'acqua di competenza regionale o di AIPO;

**2.1 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale, il funzionario "istruttore":**

2.1.1 verifica, che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati e in caso negativo, li richiede;

2.1.2 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;

2.1.3 qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;

2.1.4 qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;

2.1.5 quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;

2.1.6 predispone il decreto di chiusura della concessione idraulica;

2.1.7 trasmette il decreto al concessionario ed al comune territorialmente competente;

2.2 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO, il funzionario "istruttore":

2.2.1 verifica, che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati e in caso negativo, li richiede;

2.2.2 chiede ad AIPO di verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e nel caso siano state rimosse, se le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili;

2.2.3 qualora le opere non siano state rimosse, AIPO dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi e ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente;

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

- 2.2.4 il funzionario "istruttore" procede quindi alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
- 2.2.5 predisporre il decreto di chiusura della concessione idraulica;
- 2.2.6 trasmette il decreto al concessionario ed al comune territorialmente competente;

#### **E) PROCEDURA RELATIVA ALLA REVOCA**

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o inadempimento degli obblighi sottoscritti dal concessionario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

#### **F) ESPRESSIONE DI PARERI E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI**

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri di compatibilità idraulica su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere.

I pareri di compatibilità idraulica che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettuale.

#### **G) CONCESSIONI MULTITITOLARI**

In linea generale, le concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale sono intestate ad un solo soggetto richiedente. In alcuni limitati casi (principalmente transiti arginali, rampe di collegamento e guadi o comunque anche altre tipologie di occupazioni) la concessione può essere intestata a più soggetti, ognuno dei quali è tenuto a corrispondere la rispettiva quota percentuale del totale del canone dovuto, così come definito nel disciplinare di concessione.

Considerato che la concessione multi-titolare è intestata a ogni singolo soggetto per percentuale di co-titolarietà, nel caso un co-titolare non provveda al pagamento della propria quota del canone, non è possibile attribuire la responsabilità in solido agli altri soggetti.

Pertanto, in caso di omesso pagamento di uno dei co-titolari, l'amministrazione concedente è tenuta a procedere, con le varie fasi necessarie al recupero delle somme dovute (avviso bonario, ordinanza di ingiunzione e riscossione coattiva), solo nei confronti degli insolventi.

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

In fase di scadenza/rinnovo della concessione, i soggetti interessati, in caso di inadempienza di uno dei co-titolari, potranno subentrare per la quota di concessione dei soggetti inadempienti. In questo caso dovrà essere redatto, da parte dell'amministrazione concedente, un nuovo provvedimento che definisca per i nuovi co-titolari le rispettive percentuali di occupazione e ridetermini il relativo canone di concessione.

#### **H) SPECIFICHE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL RILASCIO DEI PARERI IDRAULICI DI AIPO NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI NULLA-OSTA**

Le specifiche di cui al presente paragrafo integrano quanto già riportato al Titolo III PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI - paragrafo 2.9 "corso d'acqua di competenza AIPO", esclusivamente in relazione al rilascio delle seguenti tipologie di nulla osta, di cui all'allegato F della presente deliberazione:

- Z.7 taglio piante e rimozione in alveo e sulle sponde;
- Z.8 manifestazioni sportive, culturali ecc...;
- Z.9 interventi di sfalcio su argini e scarpate e negli alvei attivi per superfici inferiori ad 1 ha;
- Z.10 taglio piante su argini e scarpate e negli alvei attivi per superfici inferiori ad 1 ha.

Per le sopracitate tipologie di interventi AIPO, con Determina n. 1209 del 16 ottobre 2020 avente per oggetto "Processo di semplificazione pareri standard di polizia idraulica – Approvazione schemi condivisi pareri idraulici di pertinenza della DTI Lombardia Occidentale e Orientale", ha approvato quattro modelli (allegati a, b, c, d) di pareri di seguito definiti "standard" al cui interno sono riportate le prescrizioni e gli adempimenti a cui è tenuto sottostare il soggetto richiedente. Nelle more del perfezionamento delle procedure informatiche, attraverso l'applicativo SIPIUI, che saranno attivate a partire dal mese di marzo 2021, l'Ufficio Territoriale Regionale è comunque tenuto ad adottare la procedura semplificata, richiamando, nel provvedimento di nulla osta, il "parere standard" di AIPO.

In assenza di un'ulteriore espressione di AIPO (da rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'UTR) di un parere integrativo, con il quale AIPO ha facoltà di inserire ulteriori specifiche in merito all'istanza presentata dal singolo utente, l'Ufficio Territoriale Regionale competente può procedere, pertanto, al proseguo dell'iter istruttorio finalizzato al rilascio del nulla osta, allegando allo stesso il parere "standard".

AIPO ha comunque facoltà di comunicare all'UTR competente, anche prima della scadenza del termine dei 30 giorni, la volontà di non ritenere necessario procedere a produrre ulteriori

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

integrazioni; in tal caso l'UTR è già nelle condizioni di poter proseguire l'iter, tenendo conto delle prescrizioni contenute nel parere "standard".

**I) SPECIFICHE OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI PONTI PUBBLICI E PRIVATI (CARRABILI, FERROVIARI, PASSERELLE PEDONALI E/O CICLABILI)**

Fermo restando la normativa sovraordinata e di settore, si riportano alcune specifiche relative alle verifiche e ai relativi pareri di compatibilità, da rilasciare nell'ambito delle procedure di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale, delle infrastrutture (ponti).

**Nuove realizzazioni** - Per le nuove realizzazioni il parere di compatibilità idraulica deve valutare il manufatto in osservanza alle NTC 2018, capitolo 5 "Ponti", paragrafo 5.1.2.3 "Compatibilità idraulica:" e alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n 10 del 5 aprile 2006).

**Rinnovi e Regolarizzazioni** - Per le istanze di rinnovo delle concessioni e di regolarizzazioni delle infrastrutture esistenti delle tombature e dei ponti, dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto (adeguato, compatibile ma non adeguato o non compatibile) rispetto al regime idraulico del corso d'acqua in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006".

**Nel caso in cui l'esito della verifica di compatibilità idraulica non rispetti i requisiti di cui al punto 3.3.1 della sopracitata direttiva e il manufatto risulti pertanto "non adeguato e non compatibile", la concessione potrà comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, così come previsto al punto 3.3.2. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" - Allegato 4 delle "Norme d'Attuazione - Direttive di Piano" del P.A.I. La relazione di compatibilità idraulica dovrà altresì individuare gli interventi e le azioni necessarie per l'adeguamento del manufatto, previste dalla norma.**

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

**Progetto di adeguamento** – In sede di rinnovo di concessioni o in fase di regolarizzazione di manufatti non adeguati e inclusi nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del P.A.I. e/o P2 e P3 del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (P.G.R.A.), dovrà essere predisposto il progetto di adeguamento, di cui al punto 3.3.3. della “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno della fasce A e B”, che costituisce l’allegato 4 delle “Norme d’Attuazione – Direttive di Piano” del P.A.I., tenendo anche in considerazione la presenza della vincolistica presente sull’area (es. vincoli storico-monumentali, ambientali, morfologici, urbanistici, viabilistici, sito specifici ecc...), le opere previste dalla pianificazione di bacino e gli impatti sulle condizioni idrauliche all’intorno.

**Norme di Polizia Idraulica – Comune di Liscate (MI)**

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

**TITOLO IV**  
**SDEMANIALIZZAZIONE E ALIENAZIONI**

Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con Decreto n. 7671/2014, sono state approvate rispettivamente le “Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale” e le “Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale”, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

<i>Rif. Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

**TITOLO V  
NORMATIVA ANTIMAFIA**

**1. Premessa e inquadramento normativo**

La normativa antimafia è disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'art. 83, comma 1, del D.Lgs 159/2011 dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art. 67, si rinvengono *"le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale"*.

L'art. 91, comma 1, del D.Lgs 159/2011 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, il cui valore sia *"superiore a 150.000,00 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali"*.

L'art. 83, comma 3 bis, del D.Lgs n. 159/2011 sancisce che la suddetta documentazione antimafia *"è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei o statali per un importo superiore a 5.000 euro"* (fino al 31.12.2020 per un importo superiore a 25.000 euro per fondi europei – circolare AGEA 28.5.2020).

L'art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs n. 159/2011 prevede che *"l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro"*;

**2. Indicazioni generali da applicare nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale**

Con riferimento alla concessione per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, la stessa è subordinata alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83, c. 1 del D.Lgs n. 159/2011. Pertanto, è

Rif.Geo. L2989		Referente: Jacopo Masoch
Data elaborato: Febbraio 2024	Rev1: Maggio 2024	Rev2: Giugno 2024
GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

sempre necessario acquisire da parte dell'amministrazione concedente la documentazione antimafia "in caso di concessione di un bene demaniale, allorché sia richiesto per l'esercizio di un'attività imprenditoriale".

Nell'ipotesi di domande di concessioni di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, il cui importo sia superiore a 150.000,00 di cui all'art. 91 c. 1, lettera b) del D.Lgs n. 159/2011, è necessario acquisire l'informazione antimafia prima del rilascio della concessione.

Nel caso in cui il richiedente la concessione per l'utilizzo di terreni agricoli posti su aree del demanio idrico fluviale presenti agli organi competenti contestuale richiesta per l'accesso agli aiuti economici di cui alla sopracitata normativa, si applicano le previsioni di cui all'art. 83, comma 3bis e art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs n. 159/2011.

In coerenza con il parere rilasciato a Regione dalla Prefettura di Milano il 16 ottobre 2020, qualora il richiedente la concessione per l'utilizzo di terreni agricoli posti su aree del demanio idrico fluviale non presentasse richiesta di aiuti economici contestualmente alla domanda di concessione, non vi è obbligo, da parte dell'amministrazione concedente, di acquisire l'informazione antimafia in fase di rilascio della concessione medesima. L'informazione diviene necessaria solo nella fase successiva di istanza per l'accesso ai regimi di sostegno (in tal caso sarà cura dell'ufficio che eroga il contributo provvedere agli adempimenti relativi all'acquisizione dell'informativa antimafia).

Al fine di favorire la gestione delle informazioni, assicurare il corretto adempimento delle norme relative alla documentazione antimafia e agevolare eventuali controlli incrociati fra amministrazioni, è necessario, pertanto, subordinare espressamente il rilascio del genere di concessione del bene demaniale in argomento a condizione risolutiva, con le conseguenze previste dall'art. 92 del D.Lgs 159/2011, impegnando formalmente il concessionario ad informare tempestivamente l'amministrazione concedente qualora presenti domanda di accesso ai regimi di sostegno di cui all'art. 83, comma 3 bis e art. 91 comma 1 bis, del D.Lgs 159/2011.

### **3. Indicazioni operative per l'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)**

Nel presente paragrafo sono fornite le indicazioni operative, in relazione a quanto richiamato all'art. 83, comma 1, del D.Lgs 159/2011, il quale "dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare

Rif.Geo. L2989		Referente: Jacopo Masoch
Data elaborato: Febbraio 2024	Rev1: Maggio 2024	Rev2: Giugno 2024
GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art 67, si rinviengono "le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale".

### 3.1 Tipologie di opere e occupazioni soggette al rilascio di concessione

Le tipologie di opere/occupazioni in aree del demanio idrico fluviale, subordinate al rilascio del provvedimento concessorio da parte dell'amministrazione concedente, sono riportate nell'Allegato F alla presente deliberazione regionale

### 3.2 Soggetti che esercitano attività imprenditoriale

L'art. 67 del D.Lgs 159/2011 specifica che la documentazione antimafia deve essere richiesta per l'esercizio di attività imprenditoriale.

L'attività imprenditoriale consiste nell'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. È un'attività direttamente collegata alla figura dell'imprenditore, così come definito all'articolo 2082 del Codice civile nel quale sono elencati i principali caratteri dell'attività imprenditoriale stessa (attività economica, organizzazione e professionalità).

Restano pertanto esclusi dal perimetro di applicazione della norma gli Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2), le società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30) e i privati cittadini.

Così come riportato all'art. 83 c.3, lettera b), non è altresì necessario acquisire la documentazione antimafia nel caso di "rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67".

### 3.3 Tipologie di Opere/occupazioni soggette o meno all'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)

L'art 67, specifica la necessità di acquisire la documentazione antimafia nel caso di "concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale". È necessario a tal fine distinguere se il bene demaniale oggetto di concessione costituisca o meno un elemento essenziale al fine dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Rif.Geo. L2989		Referente: Jacopo Masoch
Data elaborato: Febbraio 2024	Rev1: Maggio 2024	Rev2: Giugno 2024
GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

Nel caso il bene oggetto di concessione costituisca un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, ovvero se genera un benefico, un vantaggio, un reddito diretto e che pertanto in assenza di detto bene non è possibile esercitare tale attività, dovrà essere acquisita la documentazione antimafia da parte dell'amministrazione concedente. Viceversa, se l'oggetto della concessione rappresenta un elemento secondario rispetto all'insieme delle attività imprenditoriali non si riterrà di dover dar seguito agli adempimenti di cui all'art. 67.

Premesso che tale valutazione è di competenza dell'Amministrazione concedente, sulla base di quanto sopra indicato, in riferimento alle voci dell'allegato F, ricadono nel perimetro di applicazione dell'art. 67 le occupazioni di aree demaniali (O1 e in determinati casi, O2, O3, O4, O6), le coperture (C2 solo in alcuni casi es. coperture di piazzali, parcheggi, cortili ecc..., comunque non per funzione viabilistica)

In via preliminare, si ritiene di poter escludere invece dal campo di applicazione tutte le altre tipologie quali: scarichi (Cod. S1, S2 e S3) in quanto solo funzionali e pertinenziali di un'eventuale attività imprenditoriale, gli attraversamenti (Cod. A1, A2 e A3) in quanto la titolarità è riconducibile alla casistica riportata all'art. 83 c.3, lettera b) e i transiti (T2 e T3 rilasciati a soggetti pubblici). Per le tipologie T1 dovrà esserne valutata puntualmente la necessità o meno di richiesta.

Di seguito una tabella riassuntiva con le varie casistiche:

### Tabella 1

Le indicazioni riportate nella tabella 1, in relazione alla necessità o meno di acquisizione della documentazione antimafia, costituiscono un riferimento a carattere generale. Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata del responsabile del procedimento, basata sulla tipicità dell'istanza di concessione in esame.

<i>Rif.Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

ELENCO TIPOLOGIE DI OPERE E OCCUPAZIONI (Rif. Allegato F)		RICHIESTA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (art. 67 - D.Lgs 159/2011)
Codice	Descrizione voci	
<b>A</b>	<b>Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali</b>	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	NO
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	NO
A.3	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali di infrastrutture della rete di telecomunicazione o comunicazione elettronica.	NO
<b>C</b>	<b>Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi</b>	
C.1	Ponti di collegamento a fondi interclusi.	NO
C.2	Passerelle - ponti - tombinature – sottopassi.	NO se per funzione viabilistica, SI negli altri casi (parcheggi, piazzali ecc...)
<b>S</b>	<b>Scarichi</b>	
S.1	Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.	NO
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	NO
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	NO
<b>T</b>	<b>Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi</b>	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	DA VALUTARE in base alle varie tipologie di richiesta
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	NO
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici).	NO
<b>O</b>	<b>Occupazione di aree demaniali</b>	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali.	SI
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	SI
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	NO per orti e giardini DA VALUTARE (campi sportivi) SI per tutte le altre tipologie (campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche - aeromodellismo, softair).
O.3.1/2/3/4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo	DA VALUTARE in base alla singola richiesta di utilizzo
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 115, comma 3, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene (escluso gli sfalci, vedi voce O.6).	NO per riqualificazione ambientale DA VALUTARE in base alla singola richiesta di utilizzo per le aree di espansione controllata per la laminazione delle piene
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	NO
O.6	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici superiori a 1 ettaro	SI (ad esclusione dei privati frontisti)

Rif.Geo. L2989		Referente: Jacopo Masoch
Data elaborato: Febbraio 2024	Rev1: Maggio 2024	Rev2: Giugno 2024
GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

## TITOLO VI

### RICHIESTE DI RIMBORSO CANONI PER CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA

Qualora il soggetto titolare della concessione abbia provveduto ad effettuare un doppio pagamento, del canone di concessione di polizia idraulica oppure, comunque, un pagamento non dovuto o di un importo maggiore rispetto a quello dovuto, lo stesso, ha la possibilità di presentare alla Direzione Generale competente la domanda per ottenere il rimborso dell'importo suddetto.

Il modello di domanda e le indicazioni su come effettuare la richiesta di rimborso sono pubblicate sul portale di Regione Lombardia, alle pagine che trattano la materia della polizia idraulica, al seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/Territorio/governo-delle-acque/reticoli-e-polizia-idraulica/richiesta-rimborso-canoni-polizia-idraulica/richiesta-rimborso-canoni-polizia-idraulica>

La domanda di rimborso può essere presentata entro 10 anni, che decorrono, ai fini dei termini della prescrizione di cui all'art. 2946 del Codice Civile, dalla data del pagamento del suddetto importo non dovuto, in relazione sia ad importi relativi al canone di concessione sia alla quota di imposta regionale, caso quest'ultimo che riguarda i pagamenti antecedenti all'annualità 2016.

La Direzione Generale competente procederà tempestivamente e comunque non oltre il termine di **60 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza ad emanare il provvedimento di rimborso, conclusivo del procedimento amministrativo. Qualora il procedimento dovesse concludersi oltre le tempistiche prestabilite, nel provvedimento di rimborso dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere indicate le motivazioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

In caso di istanza irregolare od incompleta i termini si interrompono a seguito della richiesta di integrazione motivata da parte di Regione Lombardia. Nella comunicazione devono essere indicati i termini per integrare la documentazione da parte del richiedente. Non è prevista la conclusione del procedimento con il silenzio-assenso da parte dell'amministrazione.

<i>Rif. Geo. L2989</i>		<i>Referente: Jacopo Masoch</i>
<i>Data elaborato: Febbraio 2024</i>	<i>Rev1: Maggio 2024</i>	<i>Rev2: Giugno 2024</i>
<i>GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)</i>	<i>Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964</i>	<i>www.geoarbor.it info@geoarbor.it</i>

## CONCLUSIONI

Per ulteriori approfondimenti (disposizioni e procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni; determinazione specifica dei canoni, spese istruttorie, canoni e cauzioni; procedure relative al procedimento sanzionatorio) in materia di polizia idraulica si rimanda al seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/governo-delle-acque/reticoli-e-polizia-idraulica/polizia-idraulica/polizia-idraulica>

Le **domande per l'uso delle aree del demanio idrico** o di **nulla osta idraulico** devono essere inviate online tramite l'applicativo SIPIUI (Sistema Integrato di Polizia Idraulica ed Utenze Idriche).

Vaprio d'Adda, 14/06/2024

Dott. Geol. Carlo Leoni



Rif.Geo. L2989		Referente: Jacopo Masoch
Data elaborato: Febbraio 2024	Rev1: Maggio 2024	Rev2: Giugno 2024
GeoArborStudio di Leoni Carlo Via Concesa, 3 - 20069 Vaprio d'Adda (MI)	Tel. 0295763037 - Tel/Fax: 0295761942 C.F. LNECLD59T23F205Z Partita IVA 06708220964	www.geoarbor.it info@geoarbor.it

## CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE

### 1. Premessa.

Il presente documento, in attuazione della legge regionale 1/2000, fornisce criteri e indirizzi ai comuni per la ricognizione del reticolo idrografico minore e per l'effettuazione dell'attività di "Polizia Idraulica", intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

### 2. Normativa di riferimento in materia di demanio idrico

La norma di riferimento in materia di individuazione ed assoggettamento al regime demaniale dei beni del demanio idrico è il Codice civile: l'art. 822 dispone che *"Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [...] i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [...]"*.

La "legge in materia" è stata, fino al 1999, il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" che all'articolo 1 disponeva *"Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata e per l'ampiezza del rispettivo bacino idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico e generale interesse"*. La disposizione poneva come requisito ai fini della demanialità che le acque avessero già o acquistassero l'attitudine ad "usi di pubblico e generale interesse".

In applicazione di tale normativa lo Stato ha iscritto in appositi elenchi le acque ritenute pubbliche sulla base dei requisiti di cui sopra. E' interpretazione consolidata dalla giurisprudenza che la classificazione delle acque come pubbliche e, quindi, inserite in specifici elenchi derivasse unicamente da uno stato giuridico già esistente: l'acqua era da considerarsi pubblica non in ragione dell'iscrizione negli elenchi, ma proprio per le sue insite caratteristiche e qualità "accertate" dalla pubblica amministrazione. L'iscrizione negli elenchi aveva quindi natura "dichiarativa" di uno status giuridico posseduto *ab origine* dall'acqua. Tale procedimento lasciava aperta la possibilità di ricorrere avverso l'iscrizione, al fine di accertare e dichiarare caso per caso il carattere privato dell'acqua.

L'art. 1 del R.D. 1775/1933 è stato abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che sanciva *"Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne"*.

Quest'ultima disposizione è stata successivamente superata dall'articolo 144 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che al comma 1 dispone che *"Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato"*. Quest'ultima disposizione è quindi l'attuale "legge in materia" a cui rimanda l'articolo 822 del Codice civile.

In sintesi, è pertanto possibile affermare che **appartengono al demanio dello Stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo**. In tale complesso di beni, costituenti la demanialità idrica, sono ovviamente comprese anche tutte le acque già dichiarate pubbliche (demaniali) ai sensi della previgente disciplina ed iscritte negli appositi elenchi emanati fino al 1994.

Appare chiaro in modo inequivocabile che nell'ordinamento legislativo italiano degli ultimi anni vi è stata una progressiva estensione della demanialità idrica a scapito del dominio privato sulle acque fino a giungere alla definizione netta contenuta della norma del 2006 ed alla sostanziale eliminazione di fatto delle acque classificate come private.

Chiarito che **le acque (tutte, non più solo quelle iscritte negli elenchi) appartengono al demanio dello Stato**

occorre definire l'estensione del complesso delle pertinenze demaniali, dal momento che i corsi d'acqua ed i laghi si compongono oltre che della massa liquida, anche dell'alveo e delle rive (o delle spiagge per le acque lacuali) ed il tutto forma il complesso della demanialità idrica.

Relativamente ai corsi d'acqua, l'alveo è definito dal volume di terreno o roccia naturalmente interessato dal deflusso delle acque di piena frequente (così come definito nel Piano di Assetto Idrogeologico - PAI) incluse le variazioni morfologiche e dimensionali conseguenti alla realizzazione di opere idrauliche. Il contorno dell'area che, nei corsi non arginati viene occupata dalla piena rara, si chiama riva interna, o sponda e quella contigua, riva esterna. Gli argini sono invece opere artificiali che vengono costruite per il contenimento delle piene. **Sono senz'altro attribuibili al complesso demaniale idrico le rive interne**, mentre gli argini, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, e più ancora le rive esterne, possono rimanere di proprietà privata dei comproprietari finitimi, seppure oberate di servitù pubblica. **Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla Pubblica Amministrazione devono ritenersi anch'essi demaniali** in quanto iscritti al demanio a seguito di specifico procedimento amministrativo.

Sulla demanialità dei **fiumi e torrenti, intesi come acque fluenti ed alveo pertinenziale annesso**, non vi è alcun dubbio dato che il Codice civile addirittura li menziona esplicitamente.

Per "le altre acque definite pubbliche" a cui fa riferimento il Codice Civile si devono intendere **tutti gli altri corsi d'acqua formati da acque (pubbliche) naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori etc.), indipendentemente dal regime idrico**, sia che costituiscano affluenti naturali di qualsivoglia ordine e grado di corsi d'acqua o bacini imbriferi più importanti, sia che essi stessi si esauriscono o spagliano. Non è rilevante il fatto che essi siano o meno stati interessati nel corso del tempo dall'intervento di privati o della Pubblica Amministrazione.

Infatti, l'art. 93 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" indica quale oggetto delle funzioni tecnico amministrative di Polizia Idraulica gli alvei "*dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale*" ed inoltre specifica che "*formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.*"

L'estensione dell'individuazione dei corsi d'acqua demaniali non può che comprendere le **sorgenti**, sia che si tratti di fiumi, torrenti o di altri corsi d'acqua diversamente denominati, in quanto ne costituiscono di fatto il loro *caput fluminis*.

Dalle suindicate definizioni, tese ad individuare il reticolo idrico demaniale, occorre invece distinguere i canali artificiali, interamente costruiti per opera dell'uomo, e tra essi distinguere quelli costruiti da privati o dalla Pubblica Amministrazione, quelli a scopo di bonifica e/o di irrigazione.

Circa i **canali costruiti da privati** si deve fare riferimento al R.D. 1775/1933. Se i canali sono costruiti in regime concessorio, in quanto opere necessarie all'esercizio della concessione stessa, sono da considerarsi di proprietà fino alla scadenza dell'atto di concessione. L'acqua che defluisce nei canali rimane pubblica e non perde la sua natura giuridica di bene demaniale. L'acqua può essere derivata unicamente dal concessionario nei modi, nelle quantità, per il periodo e per le finalità riportate nell'atto di concessione, essendo stato ritenuto dalla Pubblica Amministrazione tale uso compatibile con il pubblico interesse. Al termine della concessione, se viene meno il diritto del privato a derivare ed utilizzare l'acqua demaniale, le opere realizzate ed esercite dal privato in forza della concessione sottostanno al destino per essi previsto dalla legge medesima:

- per le grandi derivazioni (artt. 25, 28, 29, 31 del R.D. 1775/1933), le opere passano in proprietà della Pubblica Amministrazione (sia le opere in alveo demaniale che le opere di adduzione distribuzione ed utilizzazione);
- per le piccole derivazioni, la Pubblica Amministrazione ha il diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull'alveo, sulle sponde o sulle arginature (opere di derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l'ex concessionario a demolirle e ripristinare lo stato dei luoghi. Nulla viene detto delle opere fuori alveo (opere di adduzione, distribuzione ed utilizzazione) il cui destino pertanto non è disciplinato dal R.D. 1775/1933 e che restano quindi assoggettate alle disposizioni del Codice Civile.

Tra il novero dei canali privati sono generalmente iscritti i canali d'irrigazione che si configurano quali opere oggetto di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933.

Sono fatti salvi i casi di **canali artificiali appartenenti al patrimonio dello Stato**, essi sono pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa. Tra questi vanno annoverati i **canali demaniali d'irrigazione** ora trasferiti al demanio delle Regioni per effetto della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Canale Cavour e i canali appartenenti alla cessata Amministrazione Generale Canali Demaniali d'Irrigazione, il Naviglio di Bereguardo, il Naviglio di Pavia, il Naviglio Martesana, il Canale Muzza e il Cavo Sillero). Sono, altresì, demaniali i **canali navigabili** classificati come tali dalla vigente normativa speciale in materia di navigazione. In tali canali vi scorrono acque pubbliche appositamente immesse a garanzia della navigazione e destinate anche ad eventuali altri usi purché compatibili. Tra essi si annoverano il Naviglio Grande e il Naviglio di Paderno.

Sono considerati pubblici e demaniali, ancorché artificiali, i **canali di bonifica realizzati dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione direttamente ovvero mediante i Consorzi di Bonifica** secondo le disposizioni del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale". In tali canali vi scorrono le acque pubbliche che essi stessi provvedono a drenare e ad allontanare dai terreni più depressi recapitandoli in altri corsi d'acqua pubblici. La polizia delle acque - limitatamente ai predetti canali - si esercita ai sensi del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi".

In sintesi, al fine di addivenire ad una corretta individuazione del reticolo idrico demaniale regionale su cui esercitare le funzioni tecnico amministrative concernenti la Polizia Idraulica, si forniscono le seguenti indicazioni:

- **sono demaniali i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche** estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d'acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine), **nonché tutti i corsi d'acqua naturali** anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla Pubblica Amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;
- **sono demaniali i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica** di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, **nonché i canali destinati all'irrigazione ed alla navigazione demaniali in forza di una specifica disposizione normativa.**

Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a specifici atti di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933.

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

### **3. Normativa regolante le funzioni di Polizia Idraulica**

Le norme fondamentali che regolano le attività di Polizia Idraulica sono:

- per i corsi d'acqua e i canali di proprietà demaniale, le disposizioni del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", che indica all'interno di ben definite fasce di rispetto le attività vietate in assoluto e quelle consentite previa concessione o "nulla osta" idraulico;
- per i canali e le altre opere di bonifica, le disposizioni del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi". Il Titolo VI del R.D. 368/1904 è sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 "Regolamento di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".

La legge regionale n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, prevede che Regione Lombardia eserciti le funzioni di Polizia Idraulica sul reticolo idrico principale (art. 3, comma 108), mentre delega ai comuni le funzioni di Polizia Idraulica, nonché la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul

reticolo idrico minore (art. 3, comma 114).

Rientrano nel reticolo idrico minore tutti i corsi d'acqua demaniali che non appartengono al reticolo idrico principale (Allegato A), al reticolo di bonifica (Allegato C) e che non si qualificano come canali privati. I comuni sono, pertanto, chiamati ad un'attività di ricognizione, volta ad elencare ciò che compone nel proprio territorio il reticolo idrico minore.

I comuni debbono esercitare le funzioni di Polizia Idraulica sul reticolo idrico minore in conformità a quanto previsto dagli allegati F "Canoni regionali di Polizia Idraulica" ed E "Linee Guida di Polizia Idraulica", parti integranti della deliberazione regionale.

#### **4. Criteri per la redazione del Documento di Polizia Idraulica.**

Per procedere alla redazione del Documento di Polizia Idraulica, il tecnico incaricato dovrà innanzitutto effettuare la ricognizione di tutto il reticolo idrico superficiale presente nel territorio comunale.

In generale, appartengono al reticolo idrico superficiale i canali e i corsi d'acqua che siano così rappresentati nelle carte catastali e/o nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DBT), anche nel caso che non siano più attivi.

Una volta proceduto alla ricognizione del reticolo idrico superficiale, è necessario classificare i canali e corsi d'acqua secondo quanto riportato nel paragrafo 2 – "Normativa di riferimento in materia di demanio idrico".

In linea di principio si considerano **demaniali**:

- i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla Pubblica Amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla Pubblica Amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali classificati come opere idrauliche dalla Pubblica Amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Al fine di garantire una corretta ricognizione e classificazione dei corsi d'acqua, è necessario operare in stretto raccordo con i Consorzi di Bonifica presenti sul territorio comunale.

L'esclusione di corsi d'acqua dal reticolo di competenza comunale dovrà essere adeguatamente motivata nel Documento di Polizia Idraulica e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di corso d'acqua pubblico ai sensi della normativa soprarichiamata.

#### **5. Individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e definizione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.**

Nel Documento di Polizia Idraulica, oltre alla ricognizione del reticolo idraulico minore, il comune dovrà anche regolamentare l'attività di Polizia Idraulica sullo stesso. L'amministrazione comunale dovrà, quindi, individuare le fasce di rispetto dei corsi d'acqua (siano essi appartenenti al reticolo idrico principale, minore o consortile), nonché le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

##### **5.1 Fasce di rispetto.**

Le fasce di rispetto dovranno essere individuate da un tecnico con adeguata professionalità, tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente e adeguata a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di alvei a sponde variabili e/o incerte, le distanze possono essere calcolate utilizzando come riferimento la linea individuata dalla piena ordinaria, così come definita nelle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico – PAI, Titolo II – Norme per le fasce fluviali.

Nell'elaborato tecnico dovranno essere riportate anche le perimetrazioni conseguenti ad altre disposizioni normative, con particolare riguardo alle fasce fluviali, alle aree di esondazione contenute nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e alle aree allagabili del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) nonché le fasce di rispetto del reticolo di bonifica determinate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2010.

All'interno del Documento di Polizia Idraulica l'amministrazione comunale dovrà definire le fasce di rispetto sulla base di quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore a 4 mt e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 mt).

L'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo previa redazione di appositi studi idraulici e idrogeologici ai sensi della Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo) "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" e della D.G.R. 30 novembre 2011 n. 2616 "Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 (con particolare riferimento all'Allegato 4 – Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione).

Con riferimento alla legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 (art. 10 c.2) *"Sono fatte salve distanze diverse da quella di cui al comma 1, stabilite dalle discipline locali rivolte alla salvaguardia del regime idraulico in fase di individuazione del reticolo idrico minore ai sensi dell'articolo 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 1/2000 e relativi provvedimenti attuativi. Lo studio di individuazione del reticolo ha efficacia a seguito del recepimento dello stesso nel PGT"*.

Si evidenzia che sino al recepimento del Documento di Polizia Idraulica negli strumenti urbanistici comunali vigenti, sul reticolo principale e minore valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904, mentre per i canali di bonifica di cui all'Allegato C della presente deliberazione valgono i vincoli del Regolamento Regionale n. 3/2010.

## **5.2 Attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.**

All'interno delle fasce di rispetto di cui al precedente paragrafo 5.1, l'amministrazione comunale dovrà puntualmente definire le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico. Potranno anche essere individuate più fasce di rispetto (oltre a quelle previste dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904), alle quali associare normative con differenti gradi di tutela.

Un utile riferimento è costituito dalla disciplina vigente in materia di Polizia Idraulica (v. paragrafo 3) e dall'Allegato E alla presente delibera (Linee Guida di Polizia Idraulica).

Altre norme di riferimento sono contenute nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e le misure del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

Si dovrà, in particolare, tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;

- dovranno essere in ogni caso rispettati i limiti ed i vincoli edificatori stabiliti nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.d.A.) del PAI per i territori ricadenti nelle fasce fluviali (art. da 28 a 39) e nelle aree soggette a esondazione a carattere torrentizio e di conoide (art. 9);
- vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia;

Per quanto riguarda l'installazione di serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della legge regionale n. 12/2005) all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, occorre attenersi a quanto previsto dalla d.g.r. 25 settembre 2017 n. X/7117 (Allegato A, paragrafo 5- distanze di rispetto).

## 6. Elaborati.

Il Documento di Polizia Idraulica, redatto in forma digitale, dovrà essere costituito da:

- un **elaborato tecnico**, composto dalla cartografia e da una relazione tecnica nel quale il professionista incaricato illustra le procedure tecniche utilizzate per l'individuazione, classificazione e salvaguardia dei corsi d'acqua. Nella cartografia si dovrà riportare, alla scala dello strumento urbanistico comunale, la totalità del reticolo idrografico e la relativa fascia di rispetto. Il reticolo idrografico dovrà essere così articolato:
  - A) il Reticolo idrografico Principale (RIP), individuato con la presente deliberazione (Allegato A), sul quale compete a Regione e/o AIPO (Allegato B) l'esercizio delle attività di Polizia Idraulica;
  - B) il Reticolo idrografico Minore (RIM) di competenza comunale, individuato in base a quanto sopra descritto;
  - C) il Reticolo idrografico di Bonifica (RIB), individuato ai sensi della presente deliberazione (Allegato C);
  - D) i corpi idrici privati (canali di derivazione);
- un **elaborato normativo**, con l'indicazione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000) sottoscritta da parte del professionista incaricato (geologo, ingegnere con competenze in materia di analisi idrauliche) della redazione del Documento di Polizia Idraulica, redatta in accordo con lo schema riportato in calce al presente documento.

Il Documento di Polizia Idraulica dovrà essere sottoposto al competente Ufficio Territoriale Regionale prima della sua approvazione, affinché quest'ultimo possa esprimere parere tecnico vincolante.

### **6.1 Modalità di emissione del parere tecnico vincolante sui Documenti di Polizia Idraulica**

L'approvazione da parte dei Comuni del Documento di Polizia Idraulica è subordinata, ai sensi della presente delibera, all'espressione, da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, del parere tecnico vincolante. La seguente procedura delinea le modalità in cui tale parere viene espresso per le nuove istanze e/o varianti.

Soggetti interessati dalla procedura:

Amministrazione Comunale	Redige il Documento di Polizia Idraulica e ne trasmette copia digitale e cartacea all'Ufficio Territoriale Regionale competente per territorio
Consorzio di Bonifica	Controlla la coerenza con il proprio reticolo e rilascia il parere di competenza (verifica di coerenza)
Regione Lombardia –UTR	Emette il parere tecnico vincolante sul Documento di Polizia Idraulica
Regione Lombardia – D.G. Territorio e Protezione Civile – Reticoli e Demanio Idrico	Disciplina il riordino dei reticoli idrici e stabilisce le modalità di esercizio delle funzioni di Polizia

	Idraulica
Regione Lombardia – D.G. Territorio e Protezione Civile – Sistema Informativo Territoriale Integrato	Gestisce l’infrastruttura dell’Informazione Territoriale (I.I.T.)
ARIA spa	Realizza, mantiene e gestisce gli applicativi e le banche dati della I.I.T.  Fornisce assistenza tecnica per il servizio di controllo dei dati e per il servizio di registrazione degli utenti al portale di Regione Lombardia

Procedura:

- Il Comune procede all’adozione (presa d’atto) del documento di polizia idraulica;
- nel caso il territorio sia attraversato da tratti di reticolo idrico di competenza consortile, prima dell’invio del DPI all’UTR di competenza, il Comune trasmette il proprio documento di Polizia Idraulica al Consorzio di Bonifica competente e acquisisce la “verifica di coerenza” del Consorzio con il proprio reticolo di bonifica;
- il Comune invia istanza di parere all’Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di competenza allegando, ai fini dell’istruttoria, la documentazione in copia digitale (la copia cartacea può essere comunque inviata in via collaborativa). Sull’applicativo digitale RIMWEB, deve essere caricata la copia digitale dello studio comprensiva degli shapefiles redatti secondo le Linee guida per la digitalizzazione di: reticolo idrografico minore, aree tra sponde dei corpi idrici, argini e fasce di rispetto pubblicate sul sito web di Regione Lombardia).
- L’UTR, entro i termini previsti per l’istruttoria (90 giorni dalla data di protocollo dell’istanza):
  - esamina il Documento di Polizia Idraulica sotto il profilo tecnico;
  - verifica il caricamento della componente geografica sul sito RIMWEB per la validazione da parte della struttura regionale competente;
  - richiede il controllo a ARIA spa della rispondenza dei dati digitali (componente geografica) attraverso segnalazione ad apposita casella postale di supporto (assistenza\_rimweb@ariaspa), dalla quale riceve in risposta i report di controllo entro 10 giorni dalla segnalazione.

Qualora dagli esiti dell’istruttoria, sotto il profilo tecnico e/o sotto il profilo della consegna digitale dei dati (componente geografica), risultino delle carenze, l’UTR provvede a inviare al Comune la richiesta di correzione/integrazione.

- Il Comune provvede alle integrazioni e alle correzioni richieste e alla trasmissione delle stesse all’UTR di competenza. Dal momento della protocollazione della documentazione integrativa decorrono nuovamente i tempi istruttori.
- Terminata positivamente l’istruttoria, l’UTR invia:
  - il parere positivo al Comune;
  - la comunicazione di avvenuta emissione del parere positivo alla casella postale di supporto (assistenza\_rimweb@ariaspa.it) della Infrastruttura per l’Informazione Territoriale (IIT);
- Ricevuto il parere positivo regionale, il Comune provvede a:
  - approvare in Consiglio Comunale il Documento di Polizia Idraulica;
  - caricare entro 60 giorni dall’approvazione sull’applicativo RIMWEB la parte documentale integrativa (file in formato pdf) e la parte relativa alle informazioni sull’approvazione (comprensiva di copia della delibera di approvazione).
- Ricevuta la comunicazione di avvenuta emissione del parere positivo, il servizio di assistenza di ARIA spa

provvede a caricare sui server regionali la componente digitale geografica del Documento di Polizia Idraulica.

Al fine di rendere coerente il Piano di Governo del Territorio con il Documento di Polizia Idraulica approvato, è necessario che il Comune recepisca lo stesso all'interno della strumentazione urbanistica, con la procedura di variante, sulla base delle modalità stabilite dalla legge regionale 12/2005.

## **7. Documentazione informatica per gli aggiornamenti cartografici**

I comuni devono consegnare a Regione gli elaborati relativi al Documento di Polizia Idraulica in formato digitale, secondo le disposizioni tecniche di seguito indicate.

Tale procedura consente di implementare la cartografia dei reticoli idrici dei comuni nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) integrato (previsto dall'art. 3 della legge regionale 12/2005), realizzando una banca dati centralizzata ricca di informazioni utili ai cittadini, alle amministrazioni locali e ai tecnici professionisti.

La consegna del Documento di Polizia Idraulica (DPI) in formato digitale dovrà essere composta da:

- scheda dei dati di riferimento del DPI, compreso l'elenco e la descrizione dei files allegati;
- files in formato pdf contenenti gli elaborati che costituiscono il DPI: elaborato cartografico, relazione tecnica, elaborato normativo e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- files costituenti la banca dati geografica "Reticolo Idrico Minore RIM" in formato shapefile.

Le specifiche tecniche informatiche di dettaglio per la predisposizione degli elaborati, comprendenti lo Schema fisico dei file, gli shape file da utilizzare come riferimento ed il modello della scheda dei dati del DPI, sono pubblicate nel portale di Regione Lombardia nelle pagine relative alla Polizia Idraulica.

La documentazione dovrà essere presentata in caso di redazione del nuovo DPI o in caso di modifica/aggiornamento del documento stesso.

### **7.1 Criteri di digitalizzazione della banca dati geografica a corredo del DPI**

La banca dati geografica da produrre a corredo del DPI deve essere predisposta sulla base di quanto previsto dal documento tecnico di riferimento "*Linee guida per la digitalizzazione di: Reticolo idrografico minore, aree tra sponde dei corpi idrici, argini e fasce di rispetto*".

I files costituenti la banca dati geografica "Reticolo Idrico Minore RIM" in formato shapefile da produrre con riferimento alle diverse tipologie:

**per i reticoli idrici:** sono costituiti dalle mezzerie dei corsi d'acqua, devono essere digitalizzati nel seguente modo:

- è necessario dare continuità ai diversi tratti di reticolo;
- ogni tratto deve avere un nodo al punto di inizio e al punto di fine, sia che il tratto si interrompa sia che confluisca in altro corpo idrico;
- per i corsi d'acqua che interessano il territorio di più comuni, il tracciato deve essere interrotto in tratti, in relazione al numero di comuni attraversati; i nodi di inizio e fine dei singoli tratti devono essere collocati in corrispondenza delle intersezioni del tracciato del corso d'acqua con i confini comunali.

I reticoli devono essere contenuti all'interno delle aree comprese tra le sponde dei corpi idrici.

Le diverse tipologie di reticolo, già integrate nella banca dati regionale, sono contenute nello shape file del reticolo idrico master denominato "Reticolo idrografico regionale unificato (RIRU)" reso disponibile sul GeoPortale di Regione Lombardia e scaricabile dai Comuni che devono redigere il DPI. I Comuni, nel corso della procedura descritta al paragrafo 6.1, procedono all'individuazione cartografica del RIM a partire dal reticolo idrico master (Reticolo idrografico regionale unificato -RIRU) inserendo eventuali nuovi tratti di corsi d'acqua o modificando quelli già esistenti. A fronte di tali operazioni deve essere riconsegnato il reticolo completo aggiornato.

**Per le aree tra le sponde dei corpi idrici:** sono costituite dalle aree comprese tra le sponde dei corpi idrici o tra gli argini ove esistenti. Devono essere digitalizzate come una nuova classe, anche se possono coincidere con gli alvei naturali o artificiali del database topografico. Il poligono deve essere chiuso in corrispondenza dell'inizio e della fine del corso d'acqua.

Devono essere digitalizzate per tutti i corsi d'acqua nel caso l'alveo compreso tra le due sponde abbia larghezza superiore a 2 metri; per i corsi d'acqua di dimensioni inferiori, la rappresentazione delle sponde è coincidente con la tracciatura del reticolo e non deve essere fornito il livello informativo.

**Per le aree occupate dagli argini:** sono costituite dalle aree occupate dagli eventuali argini dei corpi idrici; devono essere digitalizzate come una nuova classe. Il poligono deve essere chiuso.

Devono essere digitalizzate per tutti quegli argini che alla base abbiano larghezza superiore a 2 metri; per gli argini di dimensioni inferiori la rappresentazione non è dovuta e non deve essere fornito il livello informativo.

**Per le fasce di rispetto (includendo tutte le fasce definite nel DPI):** sono costituite dalle aree comprese tra le sommità delle sponde dei corpi idrici o tra il piede esterno dell'argine e il limite esterno delle fasce di rispetto come definite dal DPI. Non comprendono quindi le "aree tra le sponde dei corpi idrici" e gli argini. Ad ogni fascia dovrà essere attribuita la classificazione prevista dal DPI, secondo lo Schema fisico.

## **7.1 Criteri di digitalizzazione dell'elaborato cartografico a corredo del DPI**

L'elaborato cartografico deve essere predisposto in formato digitale secondo le seguenti indicazioni:

- il sistema di coordinate cartografiche scelto per l'acquisizione delle componenti geografiche deve essere UTM32\_WGS84 (non è accettabile il vecchio sistema di coordinate Gauss Boaga);
- la scala di digitalizzazione deve essere quella utilizzata per la redazione dello strumento urbanistico comunale (1:1000 – 1:2000 – 1:5000);
- la base cartografica di partenza da utilizzare come riferimento deve essere il database topografico;
- l'individuazione cartografica del reticolo idrico minore deve avvenire, partendo dal reticolo idrografico Master (Reticolo idrografico regionale unificato-RIRU) messo a disposizione da Regione Lombardia, identificando eventuali nuovi tratti di corsi d'acqua e/o modificando quelli già esistenti.

Il reticolo idrografico Master (RIRU), che comprende il Reticolo Idrografico Principale, il Reticolo di Bonifica, il SIBITER, il reticolo del Database Topografico Regionale e il reticolo della CT10, è scaricabile dal portale cartografico di Regione Lombardia al seguente indirizzo: <http://www.geoportale.regione.lombardia.it/>.

L'individuazione cartografica del reticolo idrografico minore sarà soggetta, come tutto il DPI, a parere tecnico vincolante da parte di Regione Lombardia.

La verifica e conseguente validazione della banca dati geografica del DPI, viene espletata dalle Strutture regionali competenti a valle del caricamento nel RIMWeb da parte del Comune

## **8. Modalità di aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica.**

In occasione dell'aggiornamento o revisione, anche parziale, del Documento di Polizia Idraulica (DPI), lo stesso dovrà essere adeguato ai sensi delle presenti linee guida.

Sono tenuti ad aggiornare il proprio Documento di Polizia Idraulica, ai sensi delle presenti linee guida, anche i comuni che hanno realizzato uno studio del reticolo idrico minore esteso all'intero territorio comunale ma che, dopo la redazione del medesimo, hanno subito modifiche dell'assetto idrografico, geomorfologico o adeguamenti a seguito del trasferimento dei corsi d'acqua del reticolo minore al reticolo consortile.

Il DPI deve essere recepito nel Piano di Governo del Territorio (PGT) alla prima occasione utile in sede di variante urbanistica.

La delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n.

523/1904, potrà avvenire solo a seguito della redazione degli appositi approfondimenti (studi idraulici/idrogeologici) di cui al paragrafo 5.

In caso nel Documento di Polizia Idraulica vigente si riscontri la presenza di corsi d'acqua con la delimitazione delle fasce di rispetto tracciate in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904, per poter confermare tale delimitazione occorre verificare, in sede di adeguamento del DPI, che tale delimitazione derivi dall'aver effettuato i necessari studi idraulici/idrogeologici; in questo ultimo caso, occorre inoltre verificare se vi sia la necessità o meno di dover procedere all'adeguamento e/o all'aggiornamento degli studi idraulici di cui al punto precedente (per l'introduzione di più recenti disposizioni normative, per le mutate condizioni idrauliche e/o idrogeologiche del bacino del corso d'acqua o altro); nel caso si verificano queste ultime condizioni gli studi dovranno essere aggiornati. Viceversa, per poter confermare le risultanze degli studi pregressi, dovrà essere sottoscritta, da parte del professionista incaricato dell'aggiornamento, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000, vedi schema allegato al presente documento) con la quale sarà dichiarata la non necessità di dover procedere ad ulteriori studi di approfondimento.

In assenza di tali condizioni le fasce di rispetto dovranno essere riportate alla distanza prevista dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904.

### **9. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di Polizia Idraulica**

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato, la diffida a provvedere alla rimozione e riduzione in pristino dovrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale.

### **10. Procedure di sdemanializzazione e modifica limiti area demaniale.**

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo idrico minore, da espletarsi sulla base di quanto indicato nel Decreto dirigenziale n. 15946/2017, Allegato A "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale" e "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale", dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio competenti per territorio.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., le aree del demanio fluviale di nuova formazione (ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37) non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

**FAC-SIMILE ASSEVERAZIONE PER LA REDAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI POLIZIA  
IDRAULICA**

---

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a.....  
nata/o a ..... il .....  
residente a .....  
in via ..... n. ....  
iscritto/a all' [ ] Ordine [ ] Collegio dei .....della Regione/Provincia..... n. ord.....  
incaricato/a dal Comune di ..... (prov.....)  
con Det./Del. n.....del.....

- di redigere il Documento di Polizia Idraulica (DPI) ai sensi dei “Criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica di competenza comunale –Allegato D alla presente deliberazione”
- di aggiornare il Documento di Polizia Idraulica (DPI), redatto nell’anno .....da ....., ai sensi dei “Criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica di competenza comunale –Allegato D alla presente deliberazione”

**consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);**

**DICHIARA**

- di aver redatto il Documento di Polizia Idraulica (DPI) di cui sopra conformemente ai “Criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica di competenza comunale –Allegato D alla presente deliberazione”;
- di aver aggiornato il Documento di Polizia Idraulica (DPI), redatto nell’anno .....da ....., ai sensi dei “Criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica di competenza comunale –Allegato D alla presente deliberazione” relativamente ai seguenti aspetti:

- .....
- .....
- .....
- Altro.....

- di aver redatto, ai fini della delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua in deroga a quanto previsto dall’art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904, uno studio idraulico di approfondimento ai sensi dell’Allegato 4 dei “Criteri ed indirizzi per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”;

oppure.....

di aver aggiornato, ai fini della delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904, lo studio idraulico di approfondimento (redatto nell'anno ..... da ..... ai sensi dell'Allegato 4 dei "Criteri ed indirizzi per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12";

oppure.....

che non si è reso necessario sviluppare studi idraulici di approfondimento, in quanto.....(lo studio non propone la delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904,/oppure specificare altre/ulteriori motivazioni).

**Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

.....

(luogo, data)

Il Dichiarante

.....

**Ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, così come modificato dall'articolo 47 del d. lgs. 235 del 2010, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.**

**La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (articolo 74 comma D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000.**